

GARA N. 8952393

**SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO APPLICATIVO DELL'ACCORDO
QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E
CONSEGNA, OLTRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E
FORMAZIONE DEL PERSONALE, DI AUTOCARRI CON PTT 12 TON CON
CASSONE 10 MC CIRCA E COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE DI
TIPO MONOPALA E DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

**CIG 966091466F - CPV 34144511-3
CIG DERIVATO**

ORDINE N. _____

QUANTITATIVO ATTREZZATURE ORDINATE: N. _____

RELATIVE POSIZIONI IN GRADUATORIA: _____

COMMITTENTE: REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Avv. Marco Giunti

ESECUTORE: N. _____ RAGIONE SOCIALE _____

in persona del legale rappresentante _____

PREMESSO CHE

- a) è in essere tra le parti il contratto di Accordo Quadro indicato in epigrafe;
- b) la/le attrezzatura/e oggetto del presente Ordine è/sono collocata/e utilmente in graduatoria e precisamente nella/e seguente/i posizione/i: _____
- c) il presente contratto specifico applicativo dell'Accordo Quadro è adottato dalla Committente, mediante scorrimento della graduatoria, in conformità alle previsioni di cui al medesimo AQ ed alla *lex specialis* di gara. Il contratto di Accordo Quadro stabilisce le condizioni generali alle quali saranno affidati ed eseguiti i contratti specifici applicativi, quindi anche il presente ordine;
- d) il presente ordine, che costituisce contratto specifico applicativo dell'Accordo Quadro, è di conseguenza automaticamente integrato con tutte le previsioni di cui all'Accordo Quadro medesimo, del quale costituisce attuazione;
- e) l'offerta tecnica dell'Esecutore ed i relativi contenuti sono pertanto parte integrante del presente contratto, formando obbligazioni essenziali per l'appaltatore;
- f) Il soggetto locatore _____ risulta iscritto all'Albo Trasportatori Merci conto terzi al N. _____ ed al Registro Elettronico Nazionale N. _____ in data _____.
- g) I veicoli oggetto del contratto sono messi a disposizione senza conducente in via esclusiva all'impresa locataria R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa per la durata del contratto e gli stessi veicoli saranno guidati esclusivamente da personale alle dipendenze della suddetta impresa locataria.

*

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Oggetto del contratto è/sono la/e attrezzatura/e indicata/e in epigrafe e così dettagliata/e:

- numero complessivo

[ripetere per ciascuna]

- tipo/marca/modello/targa [dati identificativi]
- prezzo unitario (canone mensile, ribassato come da offerta economica)
- data di inizio e termine della locazione come da Verbale di Consegna, parte integrante del presente contratto applicativo
- specifiche tecniche: come prescritto dai successivi artt. 3 e 4
- Servizi: come prescritto ai successivi artt. 5 e 6

L'Esecutore

ha non ha

dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto ed ottemperato agli obblighi di legge e contrattuali a tal fine.

L'Esecutore

ha non ha

indicato eventuale/i ausiliaria/e per l'esecuzione di prestazioni secondarie accessorie.

Soggetti che dovranno pertanto eseguire le prestazioni:

Esecutore n. ____ indicato in epigrafe

Altri: _____ [indicare subappaltatore/ausiliaria/.. e dettagliare le prestazioni di competenza]

ART. 2 OBBLIGHI SPECIFICI

Le prestazioni oggetto del contratto si distinguono in:

- prestazioni principali: fornitura di autoveicolo/i attrezzato/i a noleggio corredato/i dalla documentazione prescritta, assolti tutti gli obblighi di legge, per la durata nei termini e nei modi prescritti;
- prestazioni secondarie: consegna e ritiro, servizi di manutenzione *full service* e di formazione, come prescritti.

Le prestazioni principali dovranno avvenire mediante:

- fornitura a noleggio del/i bene/i pronto/i all'uso e assolti tutti gli obblighi di legge e con le caratteristiche di cui ai successivi artt. 3 e 4, fermi i contenuti dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Esecutore ai fini dell'aggiudicazione e di tutti gli atti a base di gara;

Le prestazioni secondarie consistono in :

- rispetto dei termini contrattuali per la consegna dei beni;
- consegna, unitamente ai beni e nei medesimi termini, dei seguenti documenti: Manuali d'uso e manutenzione; Certificato di approvazione rilasciato dalla motorizzazione; Certificazione CE. I beni dovranno essere muniti di assicurazione e bollo, per tutta la durata del noleggio, a spese e cura dell'appaltatore.

Oltre i documenti sopra devono essere prodotti all'atto della consegna dei beni:

- Libretto di circolazione (o, in caso di macchine nuove, "foglio di via")
- Eventuale copia di autorizzazione alla sub locazione (tra l'esecutore e la società finanziaria o leasing)
- ritiro al termine del periodo contrattuale
- servizi di manutenzione *full service*, come dedotti nel seguente art. 4
- servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 5
- prestazioni accessorie comunque presupposte connesse e/o necessarie per l'esecuzione esatta, nei termini ed a regola d'arte.

Le prestazioni devono essere rese tutte a regola d'arte e l'Esecutore è obbligato all'esatto adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attività, ancorché non espressamente indicata, che sia presupposta o connessa o comunque a qualsivoglia titolo necessaria per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, principali e secondarie, senza che ne derivi per esso alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei mezzi né per la difformità delle prestazioni accessorie. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

ART.3 –CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI DELLA/E ATTREZZATURA/E

Riguardo alle seguenti caratteristiche tecniche minime non saranno ammesse variazioni e la consegna di mezzi difformi sarà considerata grave inadempimento. Restano salve le diverse caratteristiche, oggetto dell'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione accettate come migliorative, o in quanto non rilevanti.

Caratteristiche tecniche minime essenziali per autocarri con PTT 12 ton con cassone 10 mc circa e compattatore a carico posteriore di tipo monopala e dispositivo alza volta contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

- Autotelaio di derivazione commerciale, 2 assi, PTT 12 tonnellate, diesel, passo compreso tra 2.900 e 3.300 mm;
- Lunghezza massima dell'autocarro attrezzato 7.000 mm;
- Larghezza massima dell'autocarro attrezzato 2.350 mm;
- Portata utile maggiore o uguale a 3.000 Kg (escluso la tolleranza del 5% sul PTT);
- Destinato ad attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani (anche differenziati), da caricare attraverso contenitori rifiuti o manualmente;
- Cassone fisso ancorato al telaio, monoscocca, con meccanismo di compattazione e dispositivo di sollevamento contenitori. Capacità cassone 10 circa escluso tramoggia;
- Sistema di scarico cassone tramite movimento del piatto espulsore verso il lato posteriore;
- Presenza di alza volta contenitori (AVC) con pettine per bidoni carrellati da 120/240/360 litri e bracci per cassonetti 660/1.100 litri con coperchio piano e basculante;

L'autocarro attrezzato deve:

- Poter ricevere i rifiuti da conferimenti manuali durante i servizi di raccolta “porta a porta” tramite deposito manuale dei rifiuti sfusi, in sacchi o in mastelli;
- Poter ricevere i rifiuti da mezzi satelliti quali autocarri a vasca semplice (tipo Porter) in dotazione alla Stazione Appaltante;
- Poter conferire i rifiuti all'interno di cassoni scarrabili in dotazione della Stazione Appaltante;
- Poter conferire i rifiuti all'interno di compattatori scarrabili in dotazione della Stazione Appaltante;
- Poter conferire presso impianti a fossa con muretto di battuta delle seguenti dimensioni: 280 mm (altezza) x 350 mm (profondità).

Il locatario è obbligato affinché l'autocarro a noleggio risulti compatibile con le attrezzature di cui sopra, in possesso della Stazione Appaltante, senza poter opporre eccezioni di sorta.

ART. 4 – SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL SERVICE

Per tutta la durata del contratto di noleggio l'Appaltatore deve garantire i seguenti servizi accessori:

- Manutenzione full service da effettuarsi presso le officine autorizzate dell'Esecutore con eventuali interventi su strada comprensiva di:

- a) tagliandi di manutenzione come previsto dal libretto di uso e manutenzione;
- b) risoluzione anomalie di funzionamento;
- c) ripristino di tutti i materiali e pezzi di ricambio usurati al fine di mantenere il perfetto funzionamento della macchina, compresa la sostituzione degli pneumatici a usura e comunque ogni 30.000 chilometri. È ammesso che il Fornitore sostituisca anche parzialmente il treno. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile/analogo a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi i pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo;
- d) manutenzioni ordinarie e straordinarie dovute a rotture;
- e) assicurazione;
- f) servizio di pagamento del bollo in nome e per conto di REA SpA, comunque compreso nel canone mensile.

L'esecutore deve fornire i riferimenti telefonici del tecnico incaricato a ricevere le segnalazioni che potranno pervenire tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 20:00.

In caso di assoluta necessità e previo accordo con l'esecutore, REA Spa potrà provvedere direttamente ad eseguire piccoli interventi, di manutenzione e/o riparazione, di competenza dell'esecutore e rimettere le spese sostenute allo stesso.

Sono a carico di REA Spa il lavaggio del mezzo ed i controlli dei liquidi di funzionamento.

Alla consegna del mezzo dovrà essere sottoscritto dal DEC e da un tecnico incaricato dall'esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto.

Il tecnico incaricato dall'esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione del mezzo e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all'uso designato ed agli operatori manutentori.

L'avvio dell'esecuzione effettiva del noleggio non potrà essere autorizzato senza previo esaurimento delle attività di formazione predette e completamento con esito positivo della messa in funzione del mezzo.

Al termine dell'esecuzione del noleggio, sarà redatto il Verbale di Ritiro (Allegato B) che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall'esecutore (come sopra).

L'esecutore conferma e garantisce il legittimo godimento ed utilizzo secondo legge del mezzo oggetto del contratto e garantisce REA Spa da ogni qualsivoglia altrui relativa contestazione, obbligandosi a tenerla indenne.

L'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 5 - SERVIZI ACCESSORI DI FORMAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, i seguenti servizi di formazione: corso esaustivo (ai fini dell'utilizzo e della diagnosi di eventuali necessità di interventi manutentivi) per gli operatori preposti.

L'avvio dell'esecuzione effettiva del noleggio non potrà essere autorizzato senza previo esaurimento delle attività di formazione predette e completamento con esito positivo della messa in funzione dei mezzi.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato l'offerta tecnica alla quale è vincolato per tutta l'esecuzione, costituendone i contenuti obbligazioni essenziali imprescindibili ai fini dell'esatto adempimento.

Il relativo eventuale inadempimento sarà considerato grave inadempimento, presunto gravemente colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

ART. 7 – PERIODO DI NOLEGGIO E CALCOLO DEI GIORNI.

Il periodo di noleggio è pari a:

[ripetere per ciascuna se più di una]

_____ mesi da _____ 2023 a _____ 2023

si intende continuativo e corre a partire dall'autorizzazione all'avvio dell'esecuzione, la cui data è comprovata dalla contestuale sottoscrizione del Verbale di Consegna (Allegato A) da parte del DEC e dell'Esecutore, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ai fini della quantificazione del corrispettivo e delle eventuali penali vengono convenzionalmente determinati tra le parti un numero di giorni complessivi pari a _____ giorni:

ART. 8 – CONSEGNA DEI MEZZI.

I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all'atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall'Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto.

Il tecnico incaricato dall'esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all'uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6.

Al termine dell'esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall'Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall'Esecutore (come sopra).

Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA SpA, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) **deve essere congrua e compatibile con il periodo di noleggio di cui all'art.7 e quindi pari ad almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima del periodo di noleggio. Tali giorni, necessari per lo svolgimento delle attività preliminari alla messa in servizio dei mezzi, compresa l'iscrizione all'ANGA, non sono inclusi nel periodo di noleggio e quindi non sono soggetti al canone.**

I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento.

La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla

Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo.

Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio):

- Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all'acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell'Appaltatore;
- resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale.

La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

ART. 9 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

L'esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l'adempimento dell'Esecutore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.

In nessun caso saranno accettati beni che presentino difformità non accettate, anche parziali, rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Ai fini del corretto utilizzo e per il mantenimento delle funzionalità e caratteristiche del mezzo, resta allegato al presente contratto, formandone parte integrante, il manuale d'uso e manutenzione.

ART. 10 - PENALI E RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE.

Con la sottoscrizione del contratto di AQ l'Esecutore ha dichiarato di essere a conoscenza del carattere essenziale delle previsioni contrattuali anche relative alle caratteristiche dei beni da fornire ed ai tempi per la consegna e di intervento per il servizio di manutenzione *full service*. Ove violate, incorrerà in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Esecutore, la committente potrà:

- a. applicare penali;
- b. ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;

- c. risolvere il contratto in danno dell'Esecutore;
- d. affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'Esecutore e darvi corso;
- e. pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- f. compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'Esecutore con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.

In caso di fermo macchina per esigenze di manutenzione e/o riparazione e/o comunque per responsabilità e/o di competenza dell'Esecutore, sarà facoltà di REA SpA applicare una riduzione del corrispettivo.

Le riduzioni del corrispettivo saranno applicate nelle seguenti situazioni:

- a) quando, avendo REA SpA richiesto un intervento di manutenzione/riparazione, l'Esecutore non intervenga per il ripristino della funzionalità del mezzo nelle 48 ore consentite;
- b) quando la durata complessiva dei fermi macchina nel periodo di effettivo noleggio, sarà di durata superiore al 15% dei giorni anche non consecutivi, tra loro, ed anche legati ad eventi diversi, pur in presenza di interventi dell'Esecutore entro le 48 ore previste dal contratto.

La misura delle riduzioni del corrispettivo da applicare è determinata moltiplicandone il valore unitario per il numero di giorni cui deve essere riferita.

Il valore unitario è determinato dividendo il valore contrattuale per il numero di giorni complessivi di cui all'art. 7.

Il numero di giorni cui deve essere riferita la sanzione contrattuale effettivamente da applicare è pari a:

- a) nelle ipotesi di cui sub a) il numero di giorni di fermo macchina successivi alle 48 ore dopo la chiamata
- b) nelle ipotesi di cui sub b) il numero di giorni di fermo o fermi macchina complessivi e cumulativi maturati nel corso dell'esecuzione oltre il 15% degli stessi.

L'applicazione delle riduzioni del corrispettivo per i presupposti di cui sub a) non esclude l'applicazione di riduzioni del corrispettivo per i presupposti di cui sub b) pertanto possono essere cumulate.

Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni dell'AQ o che determini un disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui in precedenza, previsto per il caso di maggiore affinità a quello verificatosi.

Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno dell'Appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice civile, relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di cui agli artt. 1470 e seguenti.

REA Spa potrà operare la compensazione tra la penale/sanzione contrattuale e le somme dovute all'Esecutore per lo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto dal quale la penale/sanzione contrattuale è maturata e potrà trattenere le corrispondenti somme dal pagamento per

esso dovuto o dalla garanzia definitiva.. Resta salvo il diritto per la Committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

REA procederà, mediante il RUP che a tal fine si avvale del DEC, alla rilevazione dell'inadempienza ed alla relativa contestazione scritta, all'istruttoria, all'accertamento ed applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.

Ricevuta la contestazione scritta da parte di REA, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di REA a giustificare l'inadempienza, REA comminerà la penale stabilita nel presente AQ a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

REA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto Esecutivo, ferme restando le riduzioni del corrispettivo di cui ai punti precedenti.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti del terzo.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di REA di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

ART. 11 - VARIAZIONI O VARIANTI.

Non sono ammesse varianti ad opera dell'Esecutore. Potranno esserne disposte dalla committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta. Si applica l'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

ART. 12 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.

Si applicano le previsioni di cui agli artt. 89 e 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Le fatture, per gli importi determinati in conformità all'AQ e liquidati dalla Committente, quindi previa autorizzazione del RUP anche tramite il DEC, potranno essere emesse soltanto sussistendo la previa accettazione delle prestazioni eseguite. Ciascuna fattura recherà obbligatoriamente il CIG dell'Accordo Quadro, nonché gli estremi del contratto specifico cui è riferita ed il relativo CIG derivato.

Il pagamento avverrà, per stati di avanzamento prestazioni, da fatturare con cadenza mensile, alla scadenza del primo mese dall'avvio dell'effettivo noleggio e pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.

In ogni caso, previa autorizzazione della Committente e nella misura da essa indicata, avendo applicato le penali e portandole quindi in detrazione rispetto al corrispettivo periodico teorico.

Nel caso di subappalto, (consentito solo per le prestazioni accessorie) la Committente provvederà al pagamento diretto di ciascun operatore economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 14 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo è determinato e calcolato in conformità alle previsioni dell'AQ. Il prezzo unitario aggiudicato è immodificabile, determinando così il carattere parimenti non modificabile del corrispettivo, salva l'eventuale applicazione (con effetto riduttivo) di eventuali penali e/o sanzioni contrattuali.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

La cessione del presente contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Esecutore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - SPESE GENERALI.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'esecutore. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione, nonché tutti i relativi costi e spese generali.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come per legge.

ART. 17 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

Per Rea Spa
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Per l'Esecutore
